

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1967

(71^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BERMANI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 »
(2200) (D'iniziativa dei senatori *Boccassi e Salati*) (**Discussione ed approvazione**):

PRESIDENTE	Pag. 936, 938
BOCCASSI	936
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	938
MACAGGI, <i>relatore</i>	936, 937, 938
ROTTA	937, 938

« Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione » **(2384)** (D'iniziativa dei deputati *Quintieri e Nucci*) (Approvato dalla Camera dei deputati) (**Discussione ed approvazione**):

PRESIDENTE	932, 934, 936
ANGELINI Cesare	933
BOCCASSI	934
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	935

DI PRISCO	Pag. 933, 935
MACAGGI	934
PEZZINI	934
ROTTA	935
TORELLI, <i>relatore</i>	932, 935

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bettoni, Boccassi, Borelli, Caponi, Di Prisco, Gatto Simone, Guarnieri, Macaggi, Pezzini, Rotta, Samaritani, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

V A L S E C C H I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Quintieri e Nucci: « Istituzione della qualifica di ar-

chivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione » (2384) (Approvato dalla Camera dei deputati).

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Quintieri e Nucci: « Istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La tabella C annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, viene sostituita dalla tabella annessa alla presente legge per quanto si riferisce alla carriera del personale d'ordine.

TABELLA

Carriera esecutiva:

325 Archivista superiore . . .	200
271 Archivista capo	300
229 Primo archivista	500
202 Archivista	1.100
180 Applicato	
157 Applicato aggiunto . . .	

T O R E L L I , *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge si riferisce al personale d'ordine che presta servizio alle dipendenze degli uffici del lavoro, i quali nello sviluppo della carriera esecutiva raggiungono soltanto il coefficiente 271. Questo limite ha creato seri inconvenienti, poichè il personale che svolge mansioni inferiori ha un coefficiente superiore. Gli Uffici di collocamento offrono l'esempio tipico della sperequazione esistente: ai sensi della legge 22 luglio 1961, numero 628, questi uffici sono distinti in sezioni zonali nei comuni che presentano maggiori esigenze funzionali, e in sezioni comunali e frazionali nei comuni o località rimanenti.

Alle sezioni zonali sono preposti impiegati di ruolo degli Uffici del lavoro, mentre per il funzionamento delle sezioni comunali e frazionali è stato istituito il ruolo dei collocatori.

Ma, e qui appare evidente il contrasto, lo sviluppo di carriera degli impiegati d'ordine degli Uffici del lavoro, che normalmente sono preposti alle sezioni zonali, si ferma al coefficiente 271, mentre quello dei collocatori, addetti ad uffici meno importanti, raggiunge il coefficiente 325.

Si verifica, quindi, che un collocatore addetto ad un Ufficio comunale o frazionale, il quale sul piano funzionale rientra nella sfera di controllo dell'Ufficio zonale, rivesta qualifica pari all'ex grado ottavo, mentre il dirigente dell'Ufficio zonale che esercita la sorveglianza non può superare l'ex grado nono.

Con la preventiva modifica della tabella C della legge 628 si è voluto eliminare questa situazione contraria ai principi che regolano l'ordinamento ed i rapporti dei pubblici uffici.

Ora, contro questo disegno di legge si possono formulare diverse obiezioni ed io ne citerò qualcuna. Anzitutto si può osservare che situazioni di questo tipo ne esistono anche altrove; ma non possiamo aspettare una sistemazione generale, altrimenti dovremmo rinviare a quando si attuerà la riforma della pubblica Amministrazione. D'altra parte qui si tratta di perequare nell'ambito delle stesse funzioni ed esiste, inoltre, un precedente in questa materia: il 12 luglio 1967, il Senato ha istituito la qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica istruzione dei Provveditorati agli Studi. Quindi, in attesa di una sistemazione generale, a somiglianza di quanto è stato fatto per un'altra amministrazione, ritengo sia opportuno procedere a questa perequazione.

Una seconda osservazione si può fare in merito alla copertura finanziaria, ma la Commissione finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole. Infatti va sottolineato che il presente disegno di legge non comporta nuovo onere per il bilancio dello Stato. La tabella A annessa al provve-

dimento si riferisce a 2.100 posti invece dei 2.430 posti previsti per la carriera esecutiva della tabella C annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628.

L'economia realizzata con la soppressione di 330 posti di organico è largamente sufficiente a coprire la maggiore spesa derivante dal disegno di legge.

D'altra parte, la riduzione globale dell'organico si inquadra anche nel progetto di riforma della pubblica Amministrazione: si è saputo, infatti, che nel progetto di riforma della pubblica Amministrazione è insito il concetto di procedere ad una riduzione degli organici nella misura del 20 per cento e che a questo concetto hanno aderito anche le organizzazioni sindacali.

Per i motivi esposti, ritengo pertanto di esprimere parere favorevole al disegno di legge che pone fine ad una situazione di sperequazione. È auspicabile, anzi, che questa sistemazione si estenda anche ad altre categorie, e a questo scopo potremmo anche presentare un ordine del giorno.

D I P R I S C O . Onorevoli colleghi, un problema di questa natura, pur se parziale nella stesura offerta alla nostra osservazione, avrebbe dovuto essere inquadrato, a mio avviso, nella grossa questione, spesso da diversi commissari sollevata, del sistema del collocamento. Più volte è stata sottolineata la necessità di riformare la legge perchè non risponde più alla situazione del mercato del lavoro, e la necessità di arrivare ad una riforma in cui il collocamento, attraverso una struttura democratica, diventi una cosa seria.

Fatta questa premessa, che vuole essere solo una osservazione di ordine generale, concordo con quanto ha esposto il relatore: esistono queste sperequazioni; vi sono questi impiegati degli uffici zionali che hanno curato la formazione dei collocatori e che poi si sono visti scavalcati da questi ultimi perchè nel loro sviluppo di carriera possono raggiungere solo il coefficiente 271; occorre, pertanto, provvedere a sanare una situazione reale, esistente. Questo problema è stato impostato alla Camera in modo da risolverlo per tutti i dipendenti del Ministero, quindi anche per il personale dell'Ammini-

strazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro. Il presente disegno di legge, invece, provvede soltanto al personale d'ordine che presta servizio alle dipendenze degli Uffici del lavoro. È evidente che dobbiamo aderire alla decisione presa dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati perchè il tempo e la situazione obiettiva nella quale ci troviamo ci costringono ad affrontare solo questo problema di sanatoria, però ritengo sia opportuno formulare un ordine del giorno con il quale si inviti il Governo a predisporre un disegno di legge che estenda gli stessi benefici anche al personale dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro. Nel predisporre il suddetto disegno di legge, il Governo può consultare le organizzazioni sindacali che hanno già espresso la volontà di collaborare a sanare questa situazione.

A N G E L I N I . Nei Monopoli di Stato, il dipendente che ottiene una promozione percepisce meno di quanto gli veniva corrisposto quando si trovava nel grado inferiore. La differenza è notevole: si tratta di circa 200-300 mila lire all'anno. Ad un certo momento è sembrato, anzi, che i Monopoli di Stato promuovessero più del necessario per pagare meno i propri dipendenti. Ho presentato da ben due anni un disegno di legge per eliminare questa situazione, ma esso giace ancora presso la Commissione finanze e tesoro del Senato. Sono intervenuto pochi giorni fa perchè fosse messo all'ordine del giorno della 5^a Commissione e perchè il Senato si pronunciasse in merito. Debbo aggiungere, anzi, che i promossi in questo ultimo anno hanno tutti rinunciato alla promozione, ma è intervenuto il Consiglio di Stato il quale ha detto che non si può rinunciare perchè la promozione non viene data solo per andare incontro alle aspirazioni dei dipendenti, ma anche negli interessi dell'Amministrazione.

Sono favorevole all'approvazione del presente disegno di legge perchè servirà a risolvere i problemi che riguardano i dipendenti degli Uffici del lavoro e sono favorevole anche alla presentazione di un ordine del giorno, formulato nel senso esposto dal se-

natore Di Prisco, per mettere l'Amministrazione statale nella condizione di poter redigere nuove tabelle, oppure per sollecitare l'intervento del Governo affinché la situazione in cui si trovano i dipendenti dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro venga risolta nel migliore dei modi, così come viene fatto per i dipendenti dell'Ufficio del lavoro.

P R E S I D E N T E . Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Di Prisco:

« Il Senato,

in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 2384, concernente l'istituzione della qualifica di archivista superiore nel ruolo della carriera esecutiva degli uffici del lavoro e della prossima occupazione;

invita il Governo a predisporre con urgenza un provvedimento che contempli la estensione al personale dei ruoli dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro dei benefici previsti dal disegno di legge sopra indicato ».

P E Z Z I N I . Con la relazione del senatore Torelli abbiamo tutti gli argomenti validi per fugare ogni preoccupazione che poteva sorgere di fronte a questo disegno di legge, prima fra tutte quella che si trattasse di un provvedimento di carattere frammentario e quindi non legato a quella riforma generale che tutti auspichiamo. Ci è stato chiarito che questo provvedimento è perequativo e si inserisce nel sistema generale. Una convalida l'abbiamo avuta dal fatto che alla Camera dei deputati il disegno di legge è stato approvato dalla I Commissione permanente ed era presente il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione, il quale ha dato il suo consenso, per cui siamo rafforzati nel nostro convincimento che il provvedimento meriti di essere senz'altro approvato.

Effettivamente avevo una sola preoccupazione: la necessità di una perequazione non riguarda solo gli Uffici del lavoro, e mi sembrava logico che l'iniziativa venisse estesa anche ai dipendenti dell'Amministra-

zione centrale e dell'Ispettorato del lavoro. Senonchè una ragione oggi mi convince sull'opportunità di tenere separate le due iniziative e cioè mentre per i dipendenti dell'Ufficio del lavoro esiste la copertura, che viene assicurata attraverso la riduzione del numero dei posti di organico, per gli altri due settori occorre reperire i fondi e per tale reperimento non si può provvedere allo stesso modo. Non posso, quindi, che invitare a mia volta il Governo a prendere una iniziativa in questo senso, anche perchè mentre correggiamo una sperequazione ne andiamo a creare un'altra nei confronti di altre categorie. Dichiaro, pertanto, di essere favorevole alla presentazione di un ordine del giorno con il quale si inviti il Governo a predisporre con urgenza un disegno di legge che estenda questi benefici anche ai dipendenti dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro.

B O C C A S S I . Il relatore è stato molto lucido nella sua esposizione. Egli ha chiarito il provvedimento col dire che la carriera esecutiva degli addetti agli uffici del lavoro si ferma al coefficiente 271, mentre quella dei collocatori arriva a 325. Mi risulta, anzi, che i collocatori hanno avanzato la richiesta di portare il coefficiente a 402.

La richiesta di perequazione fatta dai dipendenti degli Uffici del lavoro è senza dubbio giusta, tanto più che già altre categorie l'hanno ottenuta; ma occorre affrontare, a mio avviso, il problema della unificazione dei ruoli. Fintanto che non si risolverà questo problema, esisteranno sempre delle sperequazioni.

Sono favorevole, pertanto, all'ordine del giorno presentato dal senatore Di Prisco; vorrei, però, che in esso fosse specificata la necessità di provvedere alla unificazione dei ruoli.

M A C A G G I . Dichiaro, a nome del mio Gruppo, di essere favorevole all'ordine del giorno proposto dal senatore Di Prisco. È evidente che bisogna risolvere il problema generale dei ruoli e non si può sempre prendere in considerazione solo determinate categorie che, attraverso iniziative proprie od al-

trui, riescono a ottenere vantaggi e porsi in situazione di privilegio. Si tratta, fin dove è possibile, di perequare la situazione dei dipendenti dei vari Ministeri: comunque in questo momento sono particolarmente i dipendenti dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro che, a cura del Governo, dovrebbero essere posti sullo stesso piano di altri dipendenti dello Stato. Il senatore Pezzini ha accennato ai collocatori. È chiaro che i collocatori sono posti in una situazione di privilegio anche per i loro compiti, che spesso non sono meno gravosi di quelli svolti dai dipendenti dell'Ispettorato del lavoro e dell'Amministrazione centrale, la cui carriera, peraltro, è compressa per la esiguità dei ruoli. Bisogna tenere conto anche di questo elemento.

R O T T A . Sono contrario a questi interventi di carattere particolare, e del resto questo principio è stato espresso da tutti i colleghi che sono intervenuti e dallo stesso relatore. Però, data la sperequazione esistente e data la possibilità di poter intervenire almeno in questo settore a perequare quelle che sono le evidenti disparità di trattamento, dichiaro di essere favorevole al disegno di legge ed anche alla raccomandazione che un successivo intervento prenda in considerazione tutti i ruoli sia dell'Amministrazione centrale che dell'Ispettorato del lavoro.

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Quando il disegno di legge è stato discusso alla Camera dei deputati, non sono state fatte obiezioni di questo genere; anzi, per la verità, fu fatta qualche osservazione in proposito, ma non ebbe seguito, al contrario di quanto è avvenuto al Senato. È evidente che qui la questione è stata sollevata perchè i rappresentanti della categoria si sono rivolti, attraverso i loro sindacati, ai singoli senatori. Su questo non ho niente da eccepire, però non posso accettare l'ordine del giorno presentato dal senatore Di Prisco, ma solo accoglierlo come raccomandazione e con molte riserve. Anzitutto dobbiamo chiederci per quale motivo il coefficiente dei collocatori fu portato a 325. Posso dire con sicu-

rezza che poichè quel ruolo non offriva altri sbocchi di carriera, si ritenne opportuno dare un coefficiente più alto. Ora i dipendenti degli Uffici del lavoro giustamente si lamentano perchè si trovano di fronte a dei subordinati che hanno un coefficiente superiore. Effettivamente si tratta di una stortura che forse non era stata prevista e alla quale occorre porre rimedio. Ora, anche i dipendenti dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro chiedono che identica perequazione sia operata nei loro confronti. La situazione è molto delicata: sotto l'aspetto della giustizia distributiva ed equitativa ognuno è incoraggiato a dire che bisogna provvedere a sanare anche questa situazione, però se si esaminano i motivi che hanno dato origine a questo riconoscimento subentrano altre considerazioni e cioè che per operare modifiche di questo genere bisogna tenere conto della copertura. Quindi, mentre per i dipendenti degli Uffici del lavoro non esiste problema di copertura, lo stesso non può dirsi per i dipendenti dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro. Inoltre, se andiamo a creare un nuovo sistema, urteremmo contro la riforma generale.

Pertanto, direi di provvedere oggi ad eliminare la sperequazione verificatasi tra i collocatori e i funzionari degli Uffici del lavoro. Io poi porterò al Ministro il voto espresso da questa Commissione. L'ordine del giorno posso accettarlo solo come raccomandazione ad esaminare questa situazione.

T O R E L L I , *relatore* Aderisco al concetto esposto dall'onorevole Sottosegretario. Ritengo, pertanto, che l'ordine del giorno — se la maggioranza è d'accordo — non debba essere posto in votazione.

D I P R I S C O . Non ho difficoltà; però vorrei che l'onorevole Sottosegretario accogliesse l'invito che i sindacati possano collaborare con gli uffici del Ministero del lavoro nella elaborazione di norme atte a sanare certe situazioni.

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* D'accordo.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)71^a SEDUTA (4 ottobre 1967)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno presentato dal senatore Di Prisco viene pertanto accolto dal Governo come raccomandazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Boccassi e Salati: « Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ». (2200)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Boccassi e Salati: « Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro, contemplato per la sordità da rumori, di cui al n. 38 della tabella n. 4 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, è elevato da uno a tre anni.

M A C A G G I , relatore. Il disegno di legge in esame si propone di apportare una modificazione alle disposizioni del testo unico sull'infortunistica, allo scopo di elevare il periodo massimo di indennizzabilità per sordità dovuta a motivi di lavoro.

A sostegno di questo disegno di legge, premetto che il decreto del Presidente della Re-

pubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, è stato esaminato a fondo in un recente congresso tenuto dalla Società italiana di Medicina legale. Nel corso di questo esame sono emerse numerose osservazioni, che in altra sede potranno eventualmente essere approfondite. Al momento faccio rilevare che il suddetto decreto stabilisce che i lavoratori colpiti da sordità per motivi di lavoro possono avanzare domanda per esserne ammessi ad indennizzo, sempre che la malattia professionale si manifesti non oltre un anno dalla data di abbandono della lavorazione nociva. Questo periodo è stato molto criticato e per la verità è molto breve. La sordità da rumori professionali è una lesione dell'apparato auditivo che si produce, infatti, con grande lentezza e spesso si manifesta dopo il termine massimo previsto. Di conseguenza per molti lavoratori è definitivamente preclusa ogni possibilità di avanzare richiesta di indennizzo all'Istituto assicuratore.

Per un atto di giustizia, si rende necessario elevare il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro, onde colmare la lacuna esistente nell'attuale legislazione. Il senatore Boccassi propone di elevare il periodo massimo di indennizzabilità da uno a tre anni. Forse la richiesta è eccessiva, perchè nel corso di tre anni possono intervenire anche altre cause extra-lavorative a determinare tali lesioni. Quindi, pur essendo favorevole ad allargare questo termine, propongo di portarlo da uno a due anni, periodo entro cui possiamo ritenere che rientrino tutti i casi di sordità dovuta ad attività professionale.

B O C C A S S I . Non mi soffermerò sui motivi medico-legali che già sono stati illustrati egregiamente dal relatore. Dirò soltanto che sono stato spinto a presentare il disegno di legge in esame dal fatto pratico che il lavoratore, se entro un anno non presentava la domanda per essere ammesso ad indennizzo, aveva preclusa ogni possibilità e rimaneva, quindi, con la sua infermità per tutta la vita, senza percepire alcun compenso. I motivi che mi hanno spinto alla presentazione di questo provvedimento, quindi, non sono soltanto medico-legali, ma soprattutto di carattere sociale. Un lavoratore può la-

sciar passare un anno senza presentare la domanda di indennizzo per vari motivi, a volte anche perchè non conosce l'esistenza di questo diritto e quando ne ha conoscenza è ormai troppo tardi.

A mio avviso, portando a tre anni il periodo di indennizzabilità avremmo potuto sanare la situazione nel modo più completo; però se si ritiene che questo periodo sia eccessivo, non posso che aderire alla proposta del relatore.

R O T T A . Condivido quanto è stato esposto dal relatore: il disegno di legge ha una sua validità in quanto la sordità da rumore si manifesta in genere con lentezza e con gradualità, tanto che è presumibile che la persona interessata non possa avvedersene se non dopo molto tempo. Debbo aggiungere però che altre forme degenerative di questa infermità possono manifestarsi in età avanzata, quando cioè il lavoratore ha cessato la propria attività, per cui ampliando molto i termini diventa sempre più difficile distinguere l'infermità dovuta a cause di lavoro da quella legata alla struttura fisica dell'individuo.

Desidero ora fare cenno agli inconvenienti che attualmente si presentano nell'applicazione del testo unico sugli infortuni: la tabella valutativa degli infortuni, valida anche per le malattie professionali, è quanto mai generica perchè prevede solo due voci.

In pratica per quanto riguarda la sordità come malattia professionale, il grado di riduzione dell'udito è generalmente bilaterale e pertanto difficilmente è applicabile la voce prevista in tabella per la sordità di un orecchio. Pertanto il grado di inabilità deve riferirsi quasi sempre alla seconda voce, che prevede per la sordità completa bilaterale una percentuale di inabilità del 60 per cento. Entro questi limiti e ancora più entro i limiti indennizzabili, che vanno dal 21 al 60 per cento, la valutazione del danno diventa molto difficile, aleatoria e necessariamente soggettiva, mancando un parametro ufficiale di riferimento quale è, invece, giustamente stabilito nel decreto n. 1124 per la valutazione del danno visivo.

Nelle leggi francesi vi è una tabella di riferimento che è di facile consultazione e consente delle valutazioni obiettive uniformi. A me pare che prima di approvare l'ampliamento del periodo di tempo per il riconoscimento dell'inabilità dopo la cessazione del lavoro, nel campo specifico della sordità si dovrebbe prendere in esame l'elaborazione di una tavola di riferimento che tenga conto almeno dell'età del soggetto nella valutazione del danno. Altrimenti il riconoscimento di una giusta aspirazione si tradurrebbe in un aumento delle difficoltà inerenti alla valutazione del danno e per conseguenza in un aumento delle controversie.

Ritengo che sia preferibile trovare una soluzione completa e soddisfacente del problema, piuttosto che concedere un miglioramento che è giusto solo apparentemente ed in realtà sarà fonte di disillusioni. Insomma dovremmo avere una tabella del tipo di quella francese o un'altra qualsiasi, ma che ci dia la possibilità di un riferimento a quello che è il danno subito. Ripeto che questo a mio giudizio è molto importante perchè allungando il tempo della denuncia non faremmo altro che aggravare la situazione attuale.

M A C A G G I , relatore. In sostanza il collega Rotta afferma che, prima di mandare avanti questo provvedimento, dovremmo stabilire norme fisse per la valutazione del danno, in quanto, in realtà, la sordità non è mai completa, anche se molto grave; la sordità assoluta da rumori, infatti, è quasi praticamente inesistente. Sono d'accordo che la valutazione è estremamente difficile e che in essa gioca — e molto — l'elemento soggettivo, e inoltre che sono facilmente possibili le dissimulazioni, però bisogna anche riconoscere che le moderne teorie in merito possono dare delle risposte abbastanza soddisfacenti e rispondenti alla realtà.

Il collega Rotta si preoccupa che le difficoltà di accertamento si moltiplichino col prolungamento del termine per la presentazione delle domande. Però questo non incide, a mio modo di vedere, sulla questione di diritto che viene affrontata dalla legge. Se vi saranno dei sordi da rumori professionali

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

71ª SEDUTA (4 ottobre 1967)

avranno tutto il diritto di essere tutelati; si tratterà di valutare il danno. Lo scopo della legge è quello di riconoscere questo diritto, che finora non è tutelato nella sua completezza e nella sua estensione e cioè far valere un diritto che, dal punto di vista medico-legale, corrisponda al quadro clinico.

Per questi motivi pregherei il collega Rotta di non insistere: il suo richiamo è giusto, ma forse un po' fuori sede, perchè negli ambienti scientifici c'è tutta una discussione proprio sulla definizione esatta del danno; per ora cerchiamo di porre sotto la tutela della legge questo diritto, poi si vedrà.

R O T T A . Può darsi che il relatore abbia ragione nel dire che l'argomento che io metto in discussione è fuori sede, però io credo che se la Commissione votasse un ordine del giorno nel quale si invitasse il Governo a formulare una tabella di valutazione per la sordità, sarebbe un notevole passo in avanti. Non ci dimentichiamo che sono moltissimi i casi in cui la valutazione del danno dell'udito è tale che lascia, a dir poco, sconcertati.

M A C A G G I , relatore. Sull'ordine del giorno sarei d'accordo.

C A L V I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Dico subito che il Governo è contrario a questo disegno di legge perchè ritiene, sulla scorta dei dati forniti dagli uffici e anche sulla scorta di quanto avviene all'estero, che il termine di un anno sia più che sufficiente; in Francia, per esempio, è stabilito un periodo di tre mesi, cui segue un altro di sei; ma l'anno non si supera. Quindi il periodo di un anno è ritenuto più che sufficiente per accertare un infortunio di questo tipo. Poi subentra anche la considerazione degli abusi cui potrebbe dar luogo un termine troppo ampio.

Aggiungo che il Governo è contrario anche perchè è stata recentemente costituita a questo scopo una Commissione ministeriale, per la ristrutturazione delle tabelle delle malattie professionali; pertanto il problema sollevato dal disegno di legge in esame potrà

trovare in quella sede opportuna soluzione, insieme a quello, interessantissimo, sollevato dal senatore Rotta. Quindi, ripeto, al momento attuale, la posizione del Governo è contraria a questo disegno di legge.

M A C A G G I , relatore. Non pongo assolutamente in discussione la competenza tecnica e specifica della Commissione istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, cui ha fatto cenno il sottosegretario Calvi, ma non posso nemmeno mettere in dubbio la competenza e la serietà degli scienziati specializzati che sono intervenuti nel Congresso cui mi sono riferito prima e nel quale è stato rilevato appunto l'insufficienza del termine oggi vigente. Faccio notare che in un congresso medico-legale il pericolo della simulazione è tenuto ben presente. Ora nell'ambito dei due anni da me proposti questo pericolo non c'è, in quanto la sordità naturale ha un decorso lungo, anzi lunghissimo.

C A L V I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Se la Commissione vuole deliberare in materia, deliberi pure; io non ho fatto altro che il mio dovere di manifestare il parere del Governo che, ripeto, è contrario al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore, tendente a sostituire alle parole: « tre anni », le altre: « due anni ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari